



La vittima di un'infrazione alle regole di concorrenza dell'Unione commessa da una società madre può chiedere alla società figlia di quest'ultima il risarcimento dei danni derivanti da tale infrazione

A tal fine, essa dovrà provare che le due società costituivano un'unità economica al momento dell'infrazione

Tra il 1997 e il 1999, la società Sumal SL ha acquisito due autocarri dalla Mercedes Benz Trucks España SL (MBTE), una società figlia del gruppo Daimler, di cui la Daimler AG è la società madre.

Con decisione del 19 luglio 2016¹, la Commissione europea ha constatato una violazione, da parte della Daimler AG, delle norme del diritto dell'Unione che vietano i cartelli tra imprese² per il fatto che quest'ultima aveva concluso, tra gennaio 1997 e gennaio 2011, accordi con altri quattordici produttori europei di autocarri vertenti sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE).

A seguito della suddetta decisione, la Sumal ha promosso un'azione di risarcimento danni nei confronti della MBTE, chiedendo il pagamento della somma di EUR 22 204,35 per i danni derivanti da tale cartello. Tuttavia, la domanda della Sumal è stata respinta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 07 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 07 di Barcellona, Spagna) poiché la MBTE non era indicata nella decisione della Commissione.

La Sumal ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'**Audiencia Provincial de Barcelona** (Corte provinciale di Barcellona). In tale contesto, detto giudice **si chiede se, ed eventualmente a quali condizioni, un'azione di risarcimento danni possa essere diretta contro una società figlia a seguito di una decisione della Commissione che constata pratiche anticoncorrenziali della sua società madre**. Pertanto, tale giudice ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre detta questione alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Con la sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, **la Corte precisa le condizioni alle quali le vittime di una pratica anticoncorrenziale di una società sanzionata dalla Commissione hanno il diritto di far valere, nell'ambito di azioni di risarcimento danni proposte dinanzi ai giudici nazionali, la responsabilità civile delle società figlie della società sanzionata che non sono oggetto della decisione della Commissione**.

Giudizio della Corte

Conformemente a una giurisprudenza costante, **chiunque ha il diritto di chiedere alle «imprese» che hanno partecipato a un cartello o a pratiche vietate ai sensi dell'articolo 101 TFUE il risarcimento del danno causato da tali pratiche anticoncorrenziali. Anche qualora tali azioni di risarcimento danni siano proposte dinanzi ai giudici nazionali,**

¹ Decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri), la cui sintesi è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6).

² Articolo 101 TFUE e articolo 53 dell'accordo SEE.

la determinazione dell'entità tenuta a risarcire il danno causato è direttamente disciplinata dal diritto dell'Unione.

Dato che siffatte azioni di risarcimento danni costituiscono parte integrante del sistema di applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione, al pari della loro applicazione da parte delle autorità pubbliche, **la nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 101 TFUE non può avere una portata diversa nel contesto dell'imposizione, da parte della Commissione, di ammende alle «imprese» (*public enforcement*) e in quello delle azioni di risarcimento danni proposte contro tali «imprese» dinanzi ai giudici nazionali (*private enforcement*).**

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, **la nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 101 TFUE** comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e **si riferisce pertanto a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, quest'ultima sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.**

Laddove sia accertato che una società appartenente a una siffatta unità economica ha violato l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di modo che l'infrazione a tale disposizione sia stata commessa dall'«impresa» di cui essa fa parte, **la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica», implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l'unità economica al momento della commissione dell'infrazione.**

A tale riguardo, la Corte rileva, inoltre, che **la nozione di «impresa»** utilizzata nell'articolo 101 TFUE è **una nozione funzionale**, con la conseguenza che **l'unità economica da cui è costituita deve essere identificata dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo in questione.**

Pertanto, **qualora sia stata constatata l'esistenza di un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE nei confronti di una società madre, la vittima di tale infrazione può legittimamente cercare di far valere la responsabilità civile di una società figlia di tale società, a condizione che la vittima provi che, tenuto conto, da un lato, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due entità giuridiche e, dall'altro, dell'esistenza di un legame concreto tra l'attività economica di tale società figlia e l'oggetto dell'infrazione di cui la società madre è ritenuta responsabile, la suddetta società figlia costituiva un'unità economica con la sua società madre.**

Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, per poter proporre un'azione di risarcimento danni contro la MBTE in quanto società figlia della Daimler AG, la **Sumal deve dimostrare, in linea di principio, che l'accordo anticoncorrenziale concluso dalla Daimler AG riguarda gli stessi prodotti commercializzati dalla MBTE.** Così facendo, la Sumal dimostrerebbe che è proprio l'unità economica cui appartiene la MBTE, insieme alla sua società madre, che costituisce l'impresa che ha commesso l'infrazione accertata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Tuttavia, nell'ambito di una siffatta azione di risarcimento proposta nei confronti della società figlia di una società madre di cui è stata constatata la violazione dell'articolo 101 TFUE, la società figlia deve disporre dinanzi al giudice nazionale interessato di tutti i mezzi necessari per esercitare efficacemente i suoi diritti della difesa, in particolare per poter contestare la sua appartenenza alla stessa impresa della sua società madre.

Ciò premesso, **qualora un'azione di risarcimento danni si basi, come nel caso di specie, sulla constatazione, da parte della Commissione, di un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in una decisione adottata nei confronti della società madre della società figlia convenuta, quest'ultima non può contestare, dinanzi al giudice nazionale, l'esistenza dell'infrazione così accertata dalla Commissione.** Infatti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,

del regolamento n. 1/2003³, le giurisdizioni nazionali non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.

Per contro, nel caso in cui non sia stato constatato alcun comportamento illecito della società madre da parte della Commissione in una decisione resa in applicazione dell'articolo 101 TFUE, la società figlia ha naturalmente il diritto di contestare non solo la sua appartenenza alla stessa «impresa» della sua società madre, ma anche l'esistenza dell'infrazione addebitata a quest'ultima.

A tal proposito, la **Corte precisa, inoltre, che la possibilità, per il giudice nazionale, di accertare un'eventuale responsabilità della società figlia per i danni causati non è preclusa per il solo fatto che, se del caso, la Commissione non abbia adottato alcuna decisione o che la decisione con cui essa ha constatato l'infrazione non abbia imposto a tale società una sanzione amministrativa.**

Pertanto, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un'altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

³ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).